



25.052

Messaggio concernente l'approvazione dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a crypto-attività con Stati partner rilevanti dal 2026

del 6 giugno 2025

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, i disegni dei seguenti decreti federali:

- decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a crypto-attività con Stati partner rilevanti dal 2026¹;
- decreto federale concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e dello scambio automatico di informazioni relative a crypto-attività da parte degli Stati partner².

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

6 giugno 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

¹ FF 2025 1981

² FF 2025 1982

Compendio

Nel 2022 l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha pubblicato il nuovo quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività («Crypto-Asset Reporting Framework», CARF). Da allora hanno aderito politicamente alla sua attuazione, insieme alla Svizzera, 66 Stati, e 49 Stati, Svizzera compresa, hanno firmato il relativo Accordo multilaterale.

L'approvazione delle basi di diritto internazionale e il loro recepimento nel diritto nazionale ai fini dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività è oggetto di un progetto distinto, attualmente al vaglio del Parlamento.

Il presente progetto si prefigge di determinare gli Stati partner con cui la Svizzera attuerà lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività dal 2026. In questo contesto si propone di introdurre lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con tutti gli Stati partner che soddisfano i requisiti del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes) e che sono concretamente intenzionati ad attuarlo.

Messaggio

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Da quando l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha adottato, nel 2014, lo standard per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, il progressivo avanzamento della digitalizzazione ha determinato un notevole ulteriore sviluppo dei mercati finanziari. Su questo sfondo, l'OCSE ha esteso lo scambio automatico di informazioni alle cripto-attività, pubblicando, il 10 ottobre 2022, il nuovo quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività («Crypto-Asset Reporting Framework», CARF) e il relativo Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (Accordo SAI Cripto-attività)³. Il loro obiettivo è colmare determinate lacune nel dispositivo per la trasparenza fiscale e garantire la parità di trattamento rispetto al settore finanziario tradizionale.

Il Consiglio dell'OCSE ha adottato la regolamentazione⁴ l'8 giugno 2023, unitamente a una raccomandazione⁵ in cui precisa che lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni comprende anche il CARF. Questo diventa così uno standard minimo vincolante per tutti gli Stati rilevanti⁶, ossia gli Stati che ospitano prestatori di servizi per le cripto-attività, tra cui la Svizzera. La raccomandazione sollecita gli Stati rilevanti ad attuare il CARF in modo rapido e uniforme. L'orizzonte temporale è definito nella tabella di marcia stabilita a livello multilaterale, che sostanzialmente prevede un'attuazione dal 1° gennaio 2026, con un primo scambio di dati nel 2027.

In occasione dell'Assemblea plenaria del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali («Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes», Forum globale) del 2024, nel quadro del processo di «commitment», 63 Stati hanno fornito il loro consenso politico formale a intraprendere i passi necessari per attuare il CARF in tempo utile ad avviare lo scambio nel 2027 o al più tardi nel 2028 (tra questi anche la Svizzera e gli Stati Uniti)⁷. Tali passi comprendono l'istituzione del quadro giuridico nazionale e internazionale per l'attuazione del CARF e la predisposizione delle soluzioni tecniche per lo scambio. Nel frat-

³ Cfr. www.oecd.org > Publications > International Standard for Automatic Exchange of Information in Tax Matters.

⁴ OCSE, *International Standards for Automatic Exchange of Information in Tax Matters*, 8 giugno 2023, consultabile all'indirizzo: www.oecd.org > Topics > Taxation > Tax transparency and international co-operation > Related publications > International Standards for Automatic Exchange of Information in Tax Matters – Crypto-Asset Reporting Framework and 2023 update to the Common Reporting Standard.

⁵ OCSE, 8 giugno 2023, consultabile all'indirizzo: www.oecd.org > Topics > Taxation > News & Events > Previous OECD Ministerial Council Meetings > OECD Ministerial Council Meeting 2023 > 2023 Ministerial Council Statement.

⁶ Nel presente messaggio il termine «Stati» comprende Stati e territori.

⁷ Cfr. www.oecd.org > Topics > Taxation > Tax transparency and international cooperation > Related events > 17th Global Forum plenary meeting > Statement of outcomes.

tempo si sono impegnati ad implementare il CARF anche altri tre Stati. 49 Stati hanno inoltre firmato l'Accordo SAI Cripto-attività quale primo passo verso l'attuazione dell'impegno preso (tra cui anche la Svizzera).

In questo contesto, diversi Stati, tra cui gli Stati membri dell'Unione europea (UE), gli Stati Uniti e la Svizzera, hanno annunciato di voler attuare i quadri normativi per via multilaterale o bilaterale. Al riguardo va menzionato che l'UE attuerà lo standard per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività nel quadro dell'8° aggiornamento della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC 8) ed estenderà queste norme a livello extraterritoriale agli Stati che in quel momento non avranno ancora attuato lo standard dell'OCSE con tutti gli Stati membri dell'UE. A partire da tale momento i prestatori interessati di servizi per le cripto-attività provenienti dalla Svizzera avrebbero un obbligo di comunicazione diretta negli Stati dell'UE fino a quando la Svizzera non avrà attuato il CARF con tutti gli Stati membri dell'UE. È quindi nell'interesse della Svizzera far parte di questa rete e attuare lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività a partire dal 2026, tanto più se si tiene conto che ciò le consentirebbe di ricevere dagli Stati partner dati fiscali rilevanti sulle cripto-attività.

Lo sviluppo di un'adeguata rete di Stati partner ai fini dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività è il passo logico che segue l'approvazione dell'Accordo SAI Cripto-attività e l'attuazione nazionale da parte del Parlamento. In questo modo la Svizzera ottempererebbe al proprio impegno internazionale in materia di trasparenza fiscale, contribuendo a preservare la credibilità e la reputazione della propria piazza finanziaria e a creare pari condizioni concorrenziali a livello internazionale per i prestatori di servizi per le cripto-attività in Svizzera.

Per attuare lo standard, la Svizzera deve rispettare i criteri prescritti dallo stesso. La determinazione degli Stati partner così come proposta tiene conto del fatto che il CARF è considerato uno standard minimo, che tutti gli Stati partecipanti sono tenuti ad attuare. In questo contesto, l'attivazione delle relazioni di scambio segue strettamente le pertinenti prescrizioni dell'OCSE. Queste impediscono che la Svizzera possa determinare più Stati partner di altri partecipanti o si esponga al rischio di biasimo per un'attuazione non conforme del CARF dovuta a una scelta selettiva degli Stati. Un'attuazione conforme assicura per contro margine di manovra a livello di procedura e di meccanismo di verifica. Qui trovano applicazione le disposizioni dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. In questo modo si garantisce che gli Stati partner adempiano realmente i requisiti dell'OCSE, in particolare in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati, prima che la Svizzera trasmetta loro informazioni fiscalmente rilevanti.

I 20 principali Paesi industrializzati ed emergenti (Stati del G20) hanno incaricato il Forum globale di assicurare l'attuazione effettiva a livello globale del nuovo standard da parte degli Stati partecipanti. In questo contesto la rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni costituisce uno strumento importante per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività in tempi rapidi in tutti gli Stati partner che manifestano interesse in tal senso e soddisfano i requisiti dell'OCSE, in particolare in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati. L'obiettivo è fare in modo che tutte le piazze finanziarie rilevanti per le cripto-attività, tra cui la Svizzera, applichino il CARF e che vengano colmate le lacune nel sistema.

I lavori verranno seguiti da vicino e l'elenco degli Stati sarà eventualmente esteso ad altri Stati che potrebbero acquisire rilevanza per il settore delle cripto-attività.

1.2 Procedure e definizioni del Forum globale per la determinazione degli Stati partecipanti

Le procedure e le definizioni necessarie alla determinazione degli Stati rilevanti per il CARF, stabilite dal Forum globale a fine 2024, non lasciano margine a modalità di procedere divergenti, dato il carattere vincolante del CARF in quanto standard minimo.

Le procedure e le definizioni stabilite dal Forum globale per la determinazione degli Stati che devono partecipare allo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività si fondano sui principi che il Forum globale aveva già elaborato e applicato per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e lo scambio automatico di informazioni su domanda. Tra queste vi sono:

- (i) la procedura per la determinazione degli Stati rilevanti, le cosiddette «jurisdictions of relevance», mediante la quale devono essere identificati annualmente gli Stati con cui i prestatori di servizi per le cripto-attività hanno un legame (v. n. 1.2.1),
- (ii) il processo di «commitment», ovvero i passi prestabiliti con cui gli Stati si impegnano politicamente in modo vincolante ad attuare il CARF (che implicano anche la firma degli Accordi di diritto internazionale pertinenti) (v. n. 1.2.2), e
- (iii) la definizione dei cosiddetti «interested appropriate partner», con cui si chiarisce il momento e le condizioni in base alle quali uno Stato può essere considerato idoneo a partecipare allo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività (v. n. 1.2.3).

Questi criteri valgono anche per la Svizzera nella determinazione degli Stati con cui praticare lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività.

1.2.1 Determinazione delle «jurisdictions of relevance»

In una prima fase sono da identificare gli Stati considerati rilevanti, che quindi devono trasmettere informazioni relative a cripto-attività. Il Forum globale dispone già di una procedura consolidata volta a identificare gli Stati rilevanti tenuti ad attuare lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Inoltre è stato tenuto conto dello studio del Gruppo d'azione finanziaria sui «virtual asset service provider», che fornisce spunti importanti per le procedure specifiche degli Stati immediatamente rilevanti per il CARF⁸. Su queste basi è stata elaborata una procedura equivalente per

⁸ Maggiori informazioni sono consultabili all'indirizzo: www.fatf.-gafi.org > topics > virtual assets.

lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività («Identifying Relevant Jurisdictions for the Crypto-Asset Reporting Framework»).

Uno Stato è considerato immediatamente rilevante per il CARF nel momento in cui uno o più prestatori di servizi per le cripto-attività («reporting crypto-asset service providers» [RCASP]) hanno un collegamento sostanziale con lo Stato o se lo Stato ospita soltanto RCASP non rilevanti, ma offre ai RCASP una piazza attrattiva (grazie a un quadro normativo o fiscale vantaggioso oppure a un contesto favorevole alle imprese).

La prima consultazione volta a determinare gli Stati rilevanti è stata avviata in vista della riunione plenaria del Forum globale nel novembre 2024. La procedura prevede due categorie di Stati rilevanti: quelli considerati immediatamente rilevanti ai fini dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività, che quindi vengono sollecitati a impegnarsi ad attuare il CARF entro un certo periodo di tempo, e quelli da sottoporre a una «verifica ampliata», poiché in breve tempo potrebbero acquisire rilevanza ai fini dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività (ad es. perché dispongono di un sistema di regolamentazione favorevole al settore delle cripto-attività o perché si trovano nella fase di sviluppo delle strutture necessarie all'attuazione del CARF).

Diversamente dal settore finanziario tradizionale, attualmente esistono poche informazioni ufficiali su quali siano gli Stati con cui i prestatori di servizi per le cripto-attività abbiano un legame rilevante (cosiddetto [criterio di] collegamento o legame operativo) ai sensi del CARF. Ciononostante, gli Stati rilevanti ai fini dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività possono essere identificati per mezzo di diverse altre fonti.

Queste comprendono in particolare:

- le informazioni ufficiali concernenti i sistemi di regolamentazione o di autorizzazione nazionali vigenti per i prestatori di servizi per le cripto-attività,
- le informazioni pertinenti delle organizzazioni internazionali⁹,
- studi scientifici, di ricerca ed empirici¹⁰ sugli attuali mercati delle cripto-attività e la loro segmentazione, come pure
- le informazioni che suggeriscono che uno Stato è considerato attrattivo perché offre un contesto adeguato ai prestatori di servizi per le cripto-attività (grazie a un quadro giuridico o normativo vantaggioso, un contesto imprenditoriale favorevole al settore delle cripto-attività o un'ampia base di utenti di cripto-valute).

⁹ Cfr. al riguardo: Banca dei regolamenti internazionali (BRI), *The crypto ecosystem: key elements and risks*, luglio 2023, consultabile all'indirizzo: www.bis.org > othp72; Banca mondiale, *Crypto-Assets Activity around the World: Evolution and Macro-Financial Drivers*, marzo 2022, consultabile all'indirizzo: www.documents.worldbank.org > Search the Collection > Crypto-Assets Activity around the World: Evolution and Macro-Financial Drivers.

¹⁰ Cfr. ad es.: CV VC Global Report, Zugo, aprile 2022, consultabile all'indirizzo: www.pwc.ch > insights.

Lo sviluppo esponenziale del settore delle cripto-attività fa sì che le fonti di informazione si rinnovino di continuo e possano aggiungersene anche di nuove. Preso atto che le informazioni sul settore delle cripto-attività che siano complete, conclusive e caratterizzate da un alto grado di affidabilità attualmente sono poche, il Forum globale ha preso contatto con gli Stati potenzialmente rilevanti ma che non hanno confermato esplicitamente il proprio status per chiarirne l'eventuale rilevanza.

Quale risultato di tale processo, sono stati determinati come immediatamente rilevanti per il CARF 52 Stati, tra cui la Svizzera. Da questi Stati ci si attende che attuino lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività secondo il calendario concordato a livello internazionale a partire dal 2026. Altri 10 Stati vengono sottoposti alla verifica ampliata al fine di considerarne l'eventuale rilevanza per il settore delle cripto-attività. Tre di questi Stati non sono stati giudicati, per ora, rilevanti sulla base dei chiarimenti effettuati. L'obiettivo è fare in modo che tutte le piazze finanziarie importanti per le cripto-attività, tra cui la Svizzera, applichino il CARF e che non vi siano lacune. Questi lavori verranno seguiti da vicino e l'elenco degli Stati sarà eventualmente esteso ad altri Stati che potrebbero acquisire rilevanza per il settore delle cripto-attività.

1.2.2 Processo di «commitment»

L'introduzione del CARF richiede l'implementazione coerente di una serie di passaggi chiave volti a garantire a livello globale le stesse condizioni concorrenziali, ridurre al minimo gli oneri legati alle comunicazioni e allo scambio di informazioni sia per gli intermediari obbligati nel quadro del CARF (ossia gli RCASP) sia per le autorità fiscali e ottimizzare l'impiego effettivo delle informazioni scambiate. I passaggi chiave finalizzati all'attuazione del CARF richiedono, concretamente, che gli Stati assumano, in primo luogo, l'impegno politico ad effettuare lo scambio di informazioni relative a cripto-attività entro una certa data; in secondo luogo, che introducano un quadro giuridico che copra aspetti sia nazionali sia internazionali; in terzo luogo, che istituiscano un quadro amministrativo e informatico in grado di supportare operativamente gli scambi; e, da ultimo, che assicurino misure adeguate a garantire la confidenzialità e la protezione delle informazioni. L'implementazione di questi passaggi può basarsi direttamente sui principi utilizzati per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari.

Il processo di *commitment* mira a garantire che gli Stati rilevanti si impegnino a firmare gli accordi di diritto internazionale relativi al CARF e ad attuare efficacemente lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. Gli Stati che intendono attuare il CARF devono pertanto rendere nota l'intenzione di iniziare lo scambio a partire da una certa data affinché gli Stati partner e gli altri gruppi di interesse nazionali siano informati sul momento in cui lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività sarà introdotto. A tal fine gli Stati devono considerare una data realistica per il loro primo scambio e tenere conto del fatto che l'attuazione del CARF richiede tempo. Ciò presuppone, tra le altre cose, che esistano le disposizioni normative pertinenti e/o altre disposizioni normative vincolanti all'attuazione e che

agli RCASP sia concesso sufficiente tempo per sviluppare sistemi interni in grado di adempiere gli obblighi di diligenza ed effettuare le comunicazioni.

Il processo di «commitment» serve innanzitutto a far sì che gli Stati che hanno assunto obblighi politici in merito all'attuazione del CARF, introducano effettivamente lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività a partire dal 2026 e scambino informazioni con gli altri Stati che si sono impegnati in tal senso. In questo modo si assicura che dal 2026 un certo numero di Stati attuerà lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività (la «massa critica» di Stati partecipanti e piazze finanziarie concorrenti auspicata nell'ambito della procedura di consultazione).

La cerimonia della firma per l'Accordo SAI Cripto-attività si è svolta durante la 17ª riunione plenaria del Forum globale di fine novembre 2024. 49 Stati, tra cui la Svizzera, hanno firmato in quest'occasione l'Accordo SAI Cripto-attività, manifestando in questo modo, in linea con il proprio «commitment», l'intenzione di voler effettivamente attuare il CARF e consentire il primo scambio nel 2027¹¹.

1.2.3 Definizione degli «interested appropriate partners»

Il Forum globale ha messo a punto la definizione dei partner idonei interessati («interested appropriate partners», IAP) e il monitoraggio delle relazioni di scambio nell'ambito dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività («The CARF process in relation to Interested Appropriate Partners»). Anche in questo caso le procedure elaborate nell'ambito dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari hanno funto da base per l'introduzione di un processo relativo agli IAP nell'ambito del CARF.

Per diventare uno Stato partner idoneo interessato, uno Stato deve dapprima manifestare il proprio interesse a ottenere informazioni relative a cripto-attività da un altro Stato e a trasmettergliene. Il concetto di IAP è strettamente legato alla reciprocità in quanto principio fondamentale dello scambio di informazioni fiscali. In questo contesto, l'attributo Stato partner «interessato» è particolarmente importante, dal momento che il rifiuto o il ritardo di uno Stato nell'avviare lo scambio automatico di informazioni con un partner interessato può indicare una mancanza di impegno ad attuare il CARF. Dagli Stati partner «interessati» ci si attende che aderiscano a uno scambio reciproco di informazioni affinché sia garantita la parità delle condizioni concorrenziali.

Un'altra componente essenziale della definizione di «IAP» è il concetto di Stato partner «idoneo», con cui si mira ad assicurare l'adempimento di tutti i requisiti del CARF. In questo modo si garantisce, in particolare, che i partner dello scambio dispongano di sufficienti misure in materia di confidenzialità e protezione dei dati verificate e validate dal Forum globale. Oltre a questi requisiti, posti dal CARF, gli Stati che trasmettono informazioni relative a cripto-attività possono richiedere ai loro Stati partner di soddisfare ulteriori garanzie. Queste comprendono, in particolare, regole di protezione dei dati nazionali che gli Stati partner destinatari delle informazioni fiscali confidenziali in questione sono tenuti a osservare (v. al riguardo le spiegazioni al n. 7.7).

¹¹ Cfr. al riguardo: www.oecd.org > carf-mcaa-signatories.

Il concetto dell'attivazione delle relazioni di scambio nell'ambito del rapporto bilaterale, stabilito nell'Accordo SAI Cripto-attività, parte dal presupposto che soltanto gli IAP possano effettuarsi notifiche a vicenda. A tale scopo gli Stati devono presentare le notifiche del caso, sulla cui base si procede a verificare se, nel momento dell'attivazione dello scambio automatico di informazioni, gli Stati possiedano lo status di IAP e le relazioni di scambio da loro notificate vengono inserite nell'elenco dell'OCSE.

Gli Stati immediatamente rilevanti per il settore delle cripto-attività che non sono stati sottoposti alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati ai fini dello scambio di dati su base reciproca entro fine 2025 e che quindi non hanno ottenuto lo status di IAP, non sono oggetto di notifica, ad eccezione degli Stati che non scambiano mai su base reciproca e che rinunciano a ottenere informazioni relative a cripto-attività. Gli Stati che sottostanno alla verifica ampliata vengono notificati soltanto se si sono impegnati ad attuare lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività e sono considerati IAP. A questi si aggiungono gli Stati che non sono immediatamente rilevanti per il settore delle cripto-attività ma che si sono impegnati ad attuare lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività e sono considerati IAP.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura

La determinazione degli Stati partner è la logica conseguenza del progetto concernente l'approvazione dell'Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari e dell'Accordo SAI Cripto-attività¹² nonché la modifica della legge federale del 18 dicembre 2015¹³ sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Quest'ultimo progetto è annunciato nel messaggio del 24 gennaio 2024¹⁴ sul programma di legislatura 2023–2027 e nel decreto federale del 6 giugno 2024¹⁵ sul programma di legislatura 2023–2027.

2 Procedura di consultazione

Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare un progetto concernente la determinazione degli Stati partner per il CARF da porre in consultazione. Il 14 agosto 2024 è stata indetta la procedura di consultazione relativa all'approvazione dei decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con Stati partner rilevanti dal 2026. La consultazione si è conclusa il 15 novembre 2024. Gli avamprogetti dei decreti federali sono stati sottoposti agli ambienti interessati.

¹² Cfr. www.oecd.org > Publications > International Standard for Automatic Exchange of Information in Tax Matters.

¹³ RS **653.1**

¹⁴ FF **2024** 525

¹⁵ FF **2024** 1440

Sono stati invitati a partecipare alla consultazione i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e altri ambienti interessati. In totale sono pervenuti 34 pareri¹⁶. Tutti i partecipanti approvano il progetto. Alcuni di loro criticano singoli aspetti e propongono adeguamenti o chiedono ulteriori chiarimenti.

2.1 Risultati della procedura di consultazione

Tutti i partecipanti approvano il fatto che la soluzione proposta per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività si fondi su meccanismi consolidati già applicati allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Ciò consentirebbe di garantire in gran misura continuità ed efficienza. L'estensione dello scambio automatico di informazioni alle cripto-attività, inoltre, sarebbe opportuno perché garantirebbe parità di trattamento dei conti finanziari e delle cripto-attività, colmando potenziali lacune nella trasparenza fiscale. I partecipanti alla consultazione hanno apprezzato, in modo particolare, l'intento di rafforzare la reputazione della Svizzera quale piazza finanziaria sicura e trasparente.

La prevista applicazione del meccanismo di verifica allo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività è considerata una misura adeguata ad assicurare che nello scambio vengano coinvolti soltanto gli Stati che soddisfano i requisiti in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati. Questo sarebbe un punto centrale nella garanzia dei dati sensibili delle persone interessate e nella prevenzione degli abusi. Inoltre, viene accolta favorevolmente l'attuazione semplificata del meccanismo di verifica, volta ad agevolare tutti gli attori coinvolti, e una sua impostazione più efficiente.

Nonostante l'approvazione generale, sarebbe necessario l'adeguamento di alcuni aspetti:

- *Attivazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività*: da più parti si chiede che lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività venga attivato soltanto nel momento in cui vi sia certezza che a parteciparvi sia una massa critica di Stati contraenti che attua effettivamente lo standard. La Svizzera dovrebbe attuare lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività di concerto con le più importanti piazze finanziarie concorrenti.
- *Flessibilità nell'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività*: gli Stati possono sviluppare in breve tempo un ecosistema per le cripto-attività potenzialmente importante. Il dinamismo del mercato delle cripto-attività richiede pertanto un controllo regolare della rilevanza di determinati Stati, al fine di assicurare che la Svizzera intrattenga sempre uno scambio con gli attori internazionali più importanti. Come per lo scambio

¹⁶ I risultati della consultazione sono consultabili all'indirizzo: www.fedlex.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2024 > DFF > Approvazione dei decreti federali che introducono lo scambio automatico internazionale di informazioni relative a cripto-attività con gli Stati partner rilevanti dal 2026.

automatico di informazioni relative a conti finanziari, i nuovi Stati partner sarebbero da notificare con un termine di preavviso e lo scambio dovrebbe poter essere attivato soltanto il 1° gennaio dell'anno successivo. Si suggerisce anche che nel caso in cui si instauri lo scambio automatico di informazioni relative a crypto-attività con uno Stato che fino ad allora non era uno Stato partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, venga introdotto se possibile anche lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari.

- *Protezione dei dati:* i partecipanti alla consultazione approvano espressamente che gli Stati con cui deve essere attivato lo scambio automatico di informazioni relative a crypto-attività vengano vincolati al rispetto delle disposizioni svizzere in materia di protezione dei dati. Lamentano, tuttavia, l'assenza di spiegazioni concrete nel rapporto esplicativo sulle modalità con cui la Svizzera possa o debba verificare tali informazioni e auspicano che il messaggio affronti l'argomento.

2.2 Valutazione dei risultati della procedura di consultazione

Si tiene conto come segue degli spunti critici dei partecipanti alla consultazione:

- *Flessibilità nella scelta degli Stati partner:* è importante che, nell'ambito del margine di manovra a sua disposizione, la Svizzera sia in grado di reagire rapidamente agli sviluppi internazionali e alle mutate circostanze nel settore delle crypto-attività. Dal momento che nel frattempo il Forum globale ha determinato gli Stati rilevanti e le procedure da seguire per il CARF può essere tenuto conto soltanto degli Stati effettivamente rilevanti, che attueranno lo scambio automatico di informazioni relative a crypto-attività dal 2026 e negli anni successivi. I 74 Stati partner attualmente rilevanti sono stati raggruppati, quale novità, in un unico decreto federale, e gli Stati irrilevanti per il mercato delle crypto-attività non vengono considerati. È opportuno che il Parlamento approvi sin d'ora i potenziali Stati partner al fine di poter attivare con rapidità lo scambio automatico di informazioni relative a crypto-attività nel singolo caso. Il processo relativo agli IAP assicura che lo scambio automatico di informazioni venga attivato soltanto con Stati conformi. Se uno Stato non dovesse attuare il CARF o non dovesse attuarlo correttamente vi è la possibilità di sospenderlo o denunciarlo per mancato adempimento.
- *Momento dell'attivazione:* i processi definiti dall'OCSE determinano gli Stati che in un dato momento abbiano le qualifiche per partecipare allo scambio automatico di informazioni relative a crypto-attività. Prima delle attivazioni previste saranno pertanto indicati gli Stati in grado di attuare lo scambio automatico di informazioni dal 1° gennaio 2026. La notifica degli Stati partner si orienterà alle circostanze del momento e ai relativi processi dell'OCSE.
- *Protezione dei dati:* la verifica se gli Stati partner soddisfino i principi svizzeri in materia di protezione dei dati riportati nella notifica si basa primariamente su indicazioni di persone interessate o su segnalazioni pervenute alla Segrete-

ria dell'Organo di coordinamento. Se a seguito di segnalazioni di questo tipo e dei relativi chiarimenti dovesse risultare confermato che uno Stato partner ha violato i principi in materia di protezione dei dati, sussiste la possibilità di sospendere lo scambio automatico di informazioni qualora il mancato adempimento sia di natura sistematica (cfr. n. 7.7).

- *Accordi bilaterali concernenti lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività*: lo standard ammette lo scambio di informazioni relative a cripto-attività sul piano sia multilaterale sia bilaterale. Un Accordo bilaterale con gli Stati Uniti sarà oggetto di negoziati che non sono previsti dal presente progetto, ragione per cui gli Stati Uniti non sono contemplati in questa sede.

3 Diritto comparato

Si rimanda al messaggio¹⁷ concernente l'approvazione dell'Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari e dell'Accordo SAI Cripto-attività nonché la modifica della legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali.

4 Punti essenziali del progetto

4.1 La normativa proposta

La nuova regolamentazione proposta definisce gli Stati partner secondo i criteri del Forum globale. Inoltre, disciplina la procedura di verifica nazionale. Al riguardo vale quanto esposto di seguito.

4.1.1 Attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con Stati partner rilevanti dal 1° gennaio 2026

La procedura di approvazione parlamentare è stata avviata precocemente affinché la Svizzera possa attuare lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività dal 2026. In seguito ai recenti sviluppi internazionali, i decreti federali posti in consultazione concernenti gli Stati partner rilevanti o gli Stati partner potenzialmente rilevanti sono superati. Viene pertanto proposto un decreto federale modificato, che tiene conto delle mutate circostanze. Gli approcci divergenti dalle prescrizioni del Forum globale (studi sulle cripto-attività, «commitment», base di utenti) non sarebbero efficaci, perché condurrebbero a esiti diversi e non terrebbero conto di numerosi attori importanti nell'ecosistema delle cripto-attività. I prestatori di servizi per le cripto-attività sono liberi da legami territoriali e potrebbero sfruttare eventuali lacune.

¹⁷ Cfr. <https://www.sif.admin.ch> > Documentazione > Media > Comunicati stampa > Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente l'estensione dello scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali.

Poiché il Forum globale ha precisato nel frattempo quali Stati sono rilevanti per il CARF, quali si sono impegnati politicamente ad attuare lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività, quali hanno firmato l'Accordo SAI Cripto-attività e quali sono i criteri per gli IAP, gli Stati partner rilevanti per la Svizzera possono essere circoscritti e inseriti in un unico decreto federale. In questo modo, la rete di Stati partner per il CARF corrisponde alle circostanze reali. Come per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, la Svizzera potrà estendere la propria rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività anche in un secondo tempo, nel momento in cui dovessero aggiungersi altri IAP.

Oltre agli Stati che si sono impegnati politicamente ad attuare il CARF e/o hanno firmato l'Accordo SAI Cripto-attività, il decreto federale prevede anche gli Stati considerati immediatamente rilevanti dal Forum globale per il settore delle cripto-attività (El Salvador, Mongolia, Filippine, Vietnam). Si tratta di attori importanti nel settore delle cripto-attività che non si sono ancora impegnati ad attuare lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. Considerarli in un secondo momento comporterebbe maggiori oneri di notevole entità, dal momento che devono attuare il CARF nei prossimi tre anni. Per questo motivo vengono inseriti sin d'ora nel presente progetto e sottoposti all'approvazione del Parlamento. Il processo relativo agli IAP assicura che lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività venga attivato soltanto quando i relativi requisiti siano soddisfatti.

Questo approccio fornisce sostanzialmente la garanzia che questi Stati partner siano già stati sottoposti alle verifiche previste dal Forum globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (in particolare in materia di protezione e sicurezza dei dati) e abbiano già chiarito le modalità con cui intendono aderire allo scambio automatico di informazioni (su base reciproca o non reciproca). Si tratterà prevalentemente di Stati con cui da diversi anni viene praticato senza difficoltà lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari.

4.1.2 Estensione del campo di applicazione del meccanismo di verifica allo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività

Per garantire che gli Stati partner della Svizzera soddisfino effettivamente i requisiti dell'OCSE, in particolare quelli in materia di protezione e sicurezza dei dati, prima che la Svizzera trasmetta loro informazioni fiscalmente rilevanti, nell'ambito dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner, il 6 dicembre 2017 il Parlamento ha adottato un meccanismo di verifica. In base a questo meccanismo, prima dello scambio di dati il Consiglio federale deve verificare se gli Stati partner soddisfano effettivamente i requisiti dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività.

I criteri di verifica contenuti nel decreto federale sono formulati in termini generali e assicurano che i principi dell'assistenza amministrativa in materia fiscale statuiti nella

Convenzione del 25 gennaio 1988¹⁸ sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (di seguito «Convenzione sull'assistenza amministrativa») siano rispettati. Nonostante l'Accordo SAI Cripto-attività e l'Accordo SAI Conti finanziari si fondino su concezioni diverse per quanto riguarda le informazioni da scambiare, i criteri del meccanismo di verifica colgono il senso di entrambe le regolamentazioni e sono pertanto applicabili in entrambi i casi.

Appare coerente e ragionevole sottoporre gli Stati partner per il CARF agli stessi meccanismi di controllo cui sono sottoposti gli Stati partner per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Il CARF si prefigge di equiparare, sotto il profilo dell'imposizione fiscale, le cripto-attività con le attività finanziarie, il che giustifica una verifica analoga a quella degli Stati partner per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. Una soluzione diversa condurrebbe a una disparità di trattamento e assoggetterebbe gli utenti di cripto-attività a un regime privilegiato. Questo pregiudicherebbe uno degli obiettivi del CARF, ossia la parificazione delle cripto-attività alle attività finanziarie.

4.1.3 Stati non considerati

In merito all'attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con gli Stati Uniti si vedano le spiegazioni contenute nel messaggio concernente l'approvazione dell'Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari e dell'Accordo SAI Cripto-attività nonché la modifica della legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali.

Con gli Stati che non si sono impegnati ad attuare lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività non vengono scambiati dati. Ciò vale anche in relazione a Stati che non soddisfano i requisiti del Forum globale. La Svizzera e numerosi Stati affini hanno sospeso lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari nei confronti della Russia sulla base della clausola dell'ordine pubblico. È ancora incerto se la Russia attuerà lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività; il Consiglio federale propone di conseguenza di non tenere in considerazione la Russia finché nei suoi confronti rimarrà sospeso anche lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Sostanzialmente la sospensione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari in futuro avrà per conseguenza anche la sospensione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività (e viceversa), poiché entrambe le regolamentazioni poggiano sui principi della Convenzione sull'assistenza amministrativa, sicché il mancato adempimento dei requisiti fondamentali delle regolamentazioni dell'OCSE si ripercuote necessariamente su ogni tipo di scambio automatico di informazioni.

¹⁸ RS 0.652.1

4.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Al riguardo si rinvia integralmente alle spiegazioni contenute nel messaggio concernente l'approvazione dell'Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari e dell'Accordo SAI Cripto-attività nonché la modifica della legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali.

4.3 Attuazione

L'Amministrazione federale delle contribuzioni fungerà da piattaforma per lo scambio di dati con gli Stati partner nell'ambito dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) osserverà i processi e gli sviluppi presso il Forum globale e aggiornerà l'elenco degli Stati partner con cui in quel momento sarà attivo lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. Nel momento in cui la rete deve essere estesa a nuovi Stati partner, la SFI prenderà le misure e avvierà le procedure necessarie.

5 Commento ai singoli articoli dei decreti federali

L'Accordo SAI Cripto-attività non definisce gli Stati con cui effettuare lo scambio di informazioni. Come per l'Accordo SAI Conti finanziari, gli Stati partecipanti devono decidere su base bilaterale con quali altri Stati partecipanti intendono scambiare le informazioni su base automatica. L'attivazione avviene bilateralmente mediante la prevista notifica al Depositario (il Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'OCSE). In linea di massima ciò consente alla Svizzera di decidere autonomamente con quale Stato partner introdurre di volta in volta lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività.

Il decreto federale con cui deve essere introdotto lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con gli Stati partner segue il modello relativo allo scambio automatico internazionale di informazioni relative a conti finanziari. A differenza di quest'ultimo, per ragioni di economia procedurale gli Stati partner potenziali saranno ora raggruppati in un unico decreto federale, affinché gli Stati proposti non debbano essere trattati singolarmente. Inoltre, il meccanismo di verifica deve essere adeguato in modo da consentire in futuro l'applicazione anche agli Stati partner per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività.

5.1 Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con Stati partner rilevanti dal 1° gennaio 2026

Il decreto federale menziona 74 Stati che il Forum globale ha identificato come rilevanti per il settore delle cripto-attività (perché ospitano importanti prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione, sono piazze finanziarie importanti per le cripto-attività a livello internazionale oppure dispongono di un quadro normativo

loro favorevole), si sono impegnati politicamente ad attuare il CARF oppure hanno firmato l'Accordo SAI Cripto-attività e attueranno, o dovranno attuare, il CARF dal 2026 o dagli anni successivi.

Con il decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con Stati partner rilevanti dal 2026, il Parlamento autorizza il Consiglio federale a comunicare al Segretariato dell'organo di coordinamento dell'Accordo SAI Cripto-attività che gli Stati che sono oggetto del presente progetto e soddisfano i requisiti dell'OCSE possono essere inseriti nell'elenco degli Stati partner con cui la Svizzera intende attuare lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività (cfr. art. 1 lett. a del disegno del decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con Stati partner rilevanti dal 2026).

Il Parlamento attribuisce inoltre al Consiglio federale la competenza di fissare la data a partire dalla quale devono essere scambiate le informazioni relative a cripto-attività con gli Stati partner del caso non appena soddisfano i requisiti dell'OCSE (cfr. art. 1 lett. b del disegno di decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con Stati partner rilevanti dal 2026). Soltanto con l'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni, i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione saranno obbligati a raccogliere informazioni sulle operazioni pertinenti degli utenti di cripto-attività fiscalmente residenti in Stati partner secondo il CARF e a comunicarle alle autorità competenti.

Conformemente all'articolo 163 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹⁹ il Parlamento autorizza l'inclusione degli Stati rilevanti nell'elenco delle relazioni di scambio attivate di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera g dell'Accordo SAI Cripto-attività, depositato presso il Segretariato dell'Organo di coordinamento, mediante decreto federale semplice. Il decreto non sottostà pertanto a referendum facoltativo.

In caso di attivazione successiva dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con nuovi Stati partner occorrerà fare in modo che i nuovi Stati partner vengano notificati con un termine di preavviso sufficiente e lo scambio non sia attivato prima del 1° gennaio dell'anno successivo.

In relazione alla revisione della LSAI svolta contestualmente all'introduzione del CARF, si propone, tra l'altro, di demandare al Consiglio federale la competenza di determinare gli Stati da includere nell'elenco degli Stati partner con cui intende attuare lo scambio automatico di informazioni per entrambi gli standard. Se la nuova regolamentazione dovesse essere adottata, il meccanismo di verifica acquisterebbe maggiore importanza perché assicura la collaborazione del Parlamento.

L'articolo 2 del disegno di decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con Stati partner rilevanti dal 2026 disciplina il rapporto con il decreto federale concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività da parte degli Stati partner. In base a questa disposizione, le informazioni relative a cripto-attività possono essere trasmesse soltanto agli Stati partner con cui è

¹⁹ RS 101

stato attivato lo scambio automatico di informazioni e che, in vista dell'imminente scambio di dati, sono stati verificati conformemente alle prescrizioni del meccanismo di verifica.

5.2

Decreto federale concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e dello scambio automatico di informazioni relative a crypto-attività da parte degli Stati partner

Appare coerente e ragionevole sottoporre gli Stati partner per il CARF agli stessi meccanismi di controllo cui sono sottoposti gli Stati partner per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. In vista dell'esecuzione dello scambio annuale automatico di informazioni relative a crypto-attività con gli Stati partner approvati dal Parlamento e notificati dal Consiglio federale, il meccanismo di verifica introdotto dal Parlamento nel 2017 per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari dovrà essere applicabile in futuro anche agli Stati partner per lo scambio automatico di informazioni relative a crypto-attività. In questo modo, prima dello scambio di dati il Consiglio federale verificherà nuovamente se gli Stati partner soddisfano i requisiti dello scambio automatico di informazioni relative a crypto-attività. Se necessario, il Consiglio federale può adottare le misure previste dall'Accordo, come per esempio sospendere lo scambio di dati nei confronti di uno Stato partner inadempiente.

Nell'ottica dell'attivazione dello scambio automatico di informazioni relative a crypto-attività, si renderà indispensabile una verifica attenta e precisa di ciascuno Stato partner, così da garantire che quelli interessati soddisfino tutti i requisiti dell'OCSE. Per questo motivo il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari da parte degli Stati partner deve essere applicabile anche allo scambio automatico di informazioni relative a crypto-attività.

Per un'attuazione più efficace ed efficiente del meccanismo di verifica si propongono diversi adeguamenti, esposti di seguito. Queste misure garantiscono un flusso di informazione continua grazie a una procedura agile in grado di sgravare il Consiglio federale e l'Amministrazione, così come le commissioni parlamentari.

La revisione totale del nuovo decreto federale concernente il meccanismo di verifica è quindi a sua volta sottoposta al Parlamento.

Titolo

Il titolo del decreto federale è modificato per tenere conto dell'estensione del campo di applicazione alle crypto-attività.

Art. 1

Nei *capoversi 1 e 2* è inserito il riferimento all'Accordo SAI Cripto-attività e al Segretariato dell'Organo di coordinamento di cui all'Accordo SAI Cripto-attività. Il decreto prevede ora inoltre esplicitamente che le verifiche siano eseguite sulla base delle informazioni dell'OCSE.

La verifica secondo il decreto federale concernente il meccanismo di verifica per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e a cripto-attività prevede i seguenti criteri:

- esistenza di basi giuridiche efficaci, conformi allo standard, contenenti i principi dello scambio automatico di informazioni (confidenzialità, specialità, reciprocità);
- garanzia della confidenzialità e delle misure per la protezione dei dati scambiati;
- rete adeguata di Stati partner;
- nessuna comunicazione negativa pervenuta al Segretariato dell'Organo di coordinamento;
- nessuna circostanza incompatibile con l'ordine pubblico (svizzero);
- nessuna grave violazione dei diritti umani contestualmente allo scambio di informazioni.

I criteri di verifica sono formulati in termini generali e assicurano che i principi dell'assistenza amministrativa in materia fiscale e dello scambio di informazioni tra autorità competenti statuiti dalla Convenzione del 25 gennaio 1988²⁰ sull'assistenza amministrativa possano essere verificati.

Il *capoverso 3* precisa che la verifica degli Stati partner avviene, come finora, in funzione dei rischi. Per determinare se uno Stato partner rappresenti un rischio per lo scambio automatico di informazioni, oltre all'analisi del DFF si fa riferimento alle informazioni fornite dall'OCSE e alle valutazioni specifiche del Dipartimento federale degli affari esteri. Se le informazioni relative a conti finanziari o a cripto-attività devono essere scambiate con uno Stato partner per la prima volta, prima dello scambio di dati lo Stato partner in questione viene sottoposto a una verifica approfondita, facendo capo a diverse fonti di informazione.

Il *capoverso 4* precisa che, in caso di dubbio sul fatto che l'attuazione dello scambio automatico di informazioni da parte di uno Stato partner sia conforme allo standard, oppure se l'OCSE ha adottato misure contro uno Stato, il DFF deve effettuare in proprio ulteriori accertamenti. A tale scopo attinge primariamente alle analisi e alle informazioni dell'OCSE, che si sono dimostrate particolarmente affidabili e complete. Se per determinati Stati partner dovessero sussistere indizi di problemi nell'applicazione dello scambio automatico di informazioni (ad es. difficoltà giuridiche o tecniche nell'attuazione, incidenti legati alla sicurezza dei dati, violazioni dei diritti umani in relazione allo scambio automatico di informazioni), la situazione andrebbe chiarita nel quadro di una verifica approfondita che tenga conto di tutte le fonti possibili. Il

²⁰ RS 0.652.1

meccanismo di verifica, tuttavia, non funge da valutazione generale dello stato di diritto o della situazione dei diritti umani negli Stati partner, ma si limita a una verifica della conformità dell'attuazione normativa e pratica dello scambio automatico di informazioni allo standard conformemente allo scopo degli Accordi.

Art. 2

Il *capoverso 1* prevede che, prima di procedere allo scambio di informazioni, il DFF informi le commissioni parlamentari competenti sui risultati delle verifiche, sugli sviluppi rilevanti e su eventuali misure che la Svizzera ha adottato o intende adottare nei confronti di uno Stato partner.

Secondo il *capoverso 2* gli eventi che possono o potrebbero avere un impatto significativo sullo scambio automatico di informazioni (ad es. situazioni in uno Stato partner che violano l'ordine pubblico svizzero oppure un incidente legato alla sicurezza dei dati in uno Stato partner che avrebbe ripercussioni sulla Svizzera) devono essere comunicati immediatamente alle commissioni parlamentari competenti.

Art. 3

Il Consiglio federale deve ora presentare ogni quattro anni alle commissioni parlamentari competenti un rapporto sui risultati delle verifiche. Si tratta di una consultazione secondo l'articolo 152 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002²¹ sul Parlamento, all'interno della quale le commissioni possono formulare raccomandazioni sia su un caso specifico sia in vista di verifiche future.

Concrete irregolarità che possono condurre alla sospensione di uno scambio automatico di informazioni nei confronti di uno Stato partner inadempiente dovrebbero comportare anche la sospensione dell'altro scambio automatico di informazioni. Questo principio è giustificato oggettivamente, dal momento che entrambe le forme di scambio automatico di informazioni si fondano sulla Convenzione sull'assistenza amministrativa e sui suoi principi, che trovano applicazione nei criteri di verifica. In caso di violazioni della confidenzialità e della sicurezza dei dati si partirebbe dunque dal presupposto che le informazioni scambiate nel quadro di entrambi gli Accordi SAI siano interessate allo stesso modo. Lo stesso dicasi per circostanze che comportano la sospensione dello scambio di dati in virtù della clausola dell'ordine pubblico, poiché è improbabile che tali circostanze vengano accertate soltanto per una delle due forme di scambio, quanto che abbiano piuttosto un impatto sullo scambio di informazioni a fini fiscali in generale.

Accordi sullo scambio di informazioni quali la Convenzione sull'assistenza amministrativa e l'articolo 26 del Modello di Convenzione dell'OCSE (e i rispettivi commenti²²) prevedono che gli Stati non siano tenuti a trasmettere informazioni la cui pubblicazione o il cui utilizzo violerebbero l'ordine pubblico. Questo principio è riconosciuto tanto dall'Accordo SAI Cripto-attività quanto dall'Accordo SAI Conti finanziari. Nel commento al paragrafo 1 della sezione 5 dell'Accordo SAI

²¹ RS 171.10

²² Cfr. www.oecd.org > Publications > Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017.

Cripto-attività si afferma che le informazioni non devono essere trasmesse a un altro Stato se la loro trasmissione viola l'ordine pubblico dello Stato che trasmette le informazioni, e che uno Stato partner può pretendere che le informazioni trasmesse non vengano utilizzate o pubblicate nel quadro di procedure che potrebbero concludersi nell'imposizione o nell'esecuzione della pena di morte o di altre gravi violazioni dei diritti umani, quali la tortura (ad es. in caso di verifiche fiscali motivate da persecuzione politica, razziale o religiosa), laddove lo scambio di informazioni violasse l'ordine pubblico dello Stato che le trasmette.

Art. 4

Dal momento che il meccanismo di verifica è sottoposto a una revisione totale, il vigente decreto federale del 6 dicembre 2017 concernente il meccanismo di verifica deve essere abrogato.

6 Ripercussioni

Le ripercussioni del presente progetto non vanno oltre a quelle previste dal progetto concernente le basi giuridiche internazionali e nazionali che si trova in consultazione. Per informazioni dettagliate riguardanti le ripercussioni finanziarie, fiscali e sull'effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, gli ambienti interessati e l'economia in generale si rinvia alle spiegazioni contenute nel messaggio concernente l'approvazione dell'Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari e dell'Accordo SAI Cripto-attività nonché la modifica della legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

Per i dettagli si rimanda alle spiegazioni contenute nel messaggio concernente l'approvazione dell'Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari e dell'Accordo SAI Cripto-attività nonché la modifica della legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali.

Al pari dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, anche lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività costituisce un'ingerenza nella sfera privata, in particolare nel diritto all'autodeterminazione informativa. Tuttavia, i requisiti costituzionali previsti dall'articolo 36 Cost. per la restrizione dei diritti fondamentali sono soddisfatti, considerato che trovano una base legale nella LSAI e lo scambio automatico di informazioni è una misura opportuna e necessaria per garantire la conformità fiscale degli utenti di cripto-attività svizzeri ed esteri, il riconoscimento internazionale e la competitività della piazza finanziaria svizzera. Mediante la garanzia della via giudiziaria, concretizzata nell'articolo 19 LSAI, per le persone interessate dallo scambio di dati sono altresì concessi i diritti di accesso e di rettifica

conferiti dalla legislazione sulla protezione dei dati, nonché il diritto all'emanazione di una decisione.

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto volto a determinare gli Stati partner per il CARF non ha ripercussioni sugli impegni internazionali in essere della Svizzera, in particolare sulle convenzioni per evitare le doppie imposizioni concluse con gli Stati partner con cui viene introdotto lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività.

La Convenzione sull'assistenza amministrativa è la base giuridica dello scambio di informazioni su domanda secondo lo standard dell'OCSE, in virtù della quale le informazioni relative a cripto-attività fiscalmente rilevanti possono essere scambiate anche su domanda con tutti i nuovi Stati partner che l'hanno posta in vigore.

Altri impegni internazionali non sono interessati dal presente progetto.

7.3 Forma dell'atto

Il decreto federale che dispone l'inclusione di uno Stato nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera g dell'Accordo SAI Cripto-attività e il decreto concernente il meccanismo di verifica sono decreti federali semplici secondo l'articolo 163 capoverso 2 Cost. e, in quanto tali, non sottostanno a referendum. In assenza di una base legale che determini gli Stati partner con cui introdurre lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività dal 2026, gli Stati partner devono essere approvati dal Parlamento per mezzo di decreti federali semplici.

Se non contengono norme di diritto, i decreti federali semplici sono ammessi anche se non ne è fatta esplicita menzione in una legge federale. In questo caso, la forma del decreto federale semplice è sancita direttamente dalla Cost.²³ Ai fini del CARF, il Parlamento approverà pertanto gli Stati partner per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività mediante decreti federali semplici conformemente all'articolo 163 capoverso 2 Cost. nonostante tale forma non sia menzionata espressamente nella LSAI. Ciò non pone problemi, poiché la determinazione degli Stati partner per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività costituisce unicamente un atto di applicazione del diritto.

²³ Cfr. Judith Wyttenbach / Karl-Marc Wyss in: Bernhard Waldmann / Eva Maria Belser / Astrid Epiney (a cura di.), Basler Kommentar BV, 1^a edizione, Basilea 2015, art. 163 n. 37.

7.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non sottostà al freno alle spese ai sensi dell'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., poiché non contiene né disposizioni in materia di sussidi né le basi per creare un credito di impegno o un limite di spesa.

7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale

Il progetto rispetta gli interessi e le competenze dei Cantoni e ne salvaguarda l'autonomia organizzativa e finanziaria (art. 47 cpv. 2 Cost.).

7.6 Delega di competenze legislative

Il progetto non contiene alcuna base per la delega di competenze legislative.

7.7 Protezione dei dati

La confidenzialità e la sicurezza delle informazioni sono di importanza centrale nei rapporti tra le autorità fiscali e i contribuenti. La confidenzialità delle informazioni riguardanti i contribuenti è pertanto un elemento cardine dello scambio di informazioni fiscali. Il CARF esige dagli Stati partecipanti che adottino disposizioni adeguate in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati. Questo significa che devono disporre di un quadro organizzativo e giuridico tale da garantire la confidenzialità e l'impiego adeguato delle informazioni scambiate. A questo si aggiunge un quadro generale per la gestione della sicurezza delle informazioni conforme agli standard internazionali riconosciuti, così come disposizioni e procedure esecutive per il perseguimento di violazioni della confidenzialità e abusi delle informazioni scambiate.

A tale scopo il Forum globale ha svolto la verifica delle misure in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati («Confidentiality and Data Safeguard-Assessment», CDS) in 120 Stati partner. Si tratta di verifiche approfondite effettuate sulla base dei criteri di riferimento («Terms of Reference for the Confidentiality and Data Safeguards Assessments») e della metodologia specifica. Gli Stati partner per i quali, a seguito di tali verifiche, non sono state formulate raccomandazioni o sono state elargite «soft recommendations» (il dispositivo nazionale di sicurezza dei dati non presenta lacune sistemiche gravi, ma si evidenzia un potenziale di miglioramento puntuale) soddisfano i requisiti previsti dall'Accordo e sono quindi considerati Stati partner idonei allo scambio di dati su base reciproca. Gli Stati partner con un dispositivo di sicurezza dei dati che presenta lacune importanti, per le quali hanno ricevuto «hard recommendations» (il dispositivo nazionale di sicurezza dei dati presenta lacuna sistemiche fondamentali che si ripercuotono pesantemente sulla sicurezza dei dati scambiati) possono partecipare soltanto allo scambio automatico di informazioni non reciproco, sempre che non abbiano proceduto a miglioramenti sostanziali validati dal Forum globale. In questo modo l'Accordo SAI Cripto-attività assicura che otten-

gano informazioni soltanto quegli Stati partner che sono in grado di attuare lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività in conformità allo standard e di garantire in particolare la confidenzialità e la sicurezza dei dati scambiati. Queste verifiche comprendono questioni di carattere generale in relazione allo scambio automatico di informazioni, che possono quindi essere tenute in considerazione anche per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. Gli Stati non ancora verificati devono pertanto sottoporsi alla CDS prima di poter partecipare allo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività.

Poiché gli Stati partecipanti pongono requisiti differenti in materia di protezione dei dati, lo standard prevede che gli Stati partner possano imporre il rispetto delle proprie leggi nazionali in materia di protezione dei dati quale requisito vincolante per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni. A tal fine devono comunicare tali requisiti mediante una notifica al Segretariato dell'Organo di coordinamento. Nell'ambito dell'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni, gli Stati partner si impegnano a soddisfare i requisiti di protezione dei dati menzionati nella notifica dello Stato interessato. Diversi degli Stati proposti per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività non sono inclusi nell'elenco del Consiglio federale degli Stati che offrono una protezione adeguata dei dati (allegato 1 dell'ordinanza del 31 agosto 2022²⁴ sulla protezione dei dati). La trasmissione di dati personali nel quadro dello scambio automatico di informazioni può essere ugualmente considerata se la protezione dei dati è garantita adeguatamente attraverso uno degli strumenti previsti dall'articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2020²⁵ sulla protezione dei dati (LPD). Nel caso dello scambio automatico di informazioni, la protezione dei dati può essere garantita adeguatamente da un trattato internazionale (aggiuntivo). Questo meccanismo, insito all'accordo, equivale a un accordo sulla protezione dei dati secondo l'articolo 6 LSAI, che garantisce almeno un livello di protezione adeguato ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 lettera a LPD.

A tal fine, nel quadro della procedura di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera e dell'Accordo SAI Cripto-attività, la Svizzera depositerà al Segretariato dell'Organo di coordinamento una notifica in merito alla protezione dei dati. Come per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (cfr. la notifica della Svizzera secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera d dell'Accordo SAI Conti finanziari²⁶), la notifica definisce gli obblighi pertinenti in materia di protezione dei dati e, in particolare, il diritto della persona interessata di accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati, così come il diritto a un ricorso giurisdizionale. Uno Stato che include la Svizzera nel proprio elenco di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni si impegna in modo vincolante a rispettare a livello bilaterale le disposizioni svizzere in materia di protezione dei dati contenute nella notifica. La verifica se gli Stati partner soddisfino i principi svizzeri in materia di protezione dei dati contenuti nella notifica si basa primariamente su indicazioni di persone interessate o su segnalazioni pervenute alla Segreteria dell'Organo di coordinamento. Se sulla base di tali comunicazioni e dei successivi accertamenti del caso dovesse essere confermato che uno Stato partner viola sistematicamente le disposizioni in materia di protezione dei dati, lo scambio

²⁴ RS 235.11

²⁵ RS 235.1

²⁶ RU 2017 3533

automatico di informazioni può essere sospeso oppure l'Accordo denunciato a livello bilaterale.